



2674/12

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - 1

eu e e i

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Donato	Plenteda		Presidente
Dott. Carlo	Piccininni		Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel.	Consigliere
Dott.ssa Maria Rosaria	Cultrera		Consigliere
Dott.ssa Rosa Maria	Di Virgilio		Consigliere

Concordato fallimentare
Contenuto della proposta
Controllo del tribunale

R.G.N. 25369/10

Cron. 2674

Rep.

C.C. 27 gen. 2012

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BAIA DOMITIA MOTOR SPEEDWAY s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosanna Dama e Fabio Pascucci, come da procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AUTODROMO CAMPANIA FELIX, società unipersonale a r.l., con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 76, presso l'Avv. Alfredo del Vecchio, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Landolfi, come da procura a margine del controricorso

- controricorrente -

e contro

BAIA DOMITIA MOTOR SPEEDWAY s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,

- intimata -

per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Napoli n. 1621/10 V.G. depositato il 29 luglio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

Vittorio Zanichelli est.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La BAIA DOMITIA MOTOR SPEEDWAY s.r.l., in persona dell'amministratore unico, ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale la Corte d'appello ha rigettato il reclamo proposto ex



art. 131 l. fall. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torre annunziata ha omologato il concordato fallimentare proposto nel procedimento relativo al fallimento della ricorrente da parte della AUTODROMO CAMPANIA FELIX, società unipersonale a r.l.

Resiste quest'ultima con controricorso mentre non ha proposto difese l'intimata curatela.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 42 della Costituzione, dell'art. 1 della CEDU e degli artt. 1180, 1206 e 2740 c.c. nonché degli art. 586 c.p.c. e 108 l. fall. per aver omesso di considerare la Corte d'appello che l'esecuzione del concordato omologato avrebbe comportato un'ingiustificata espropriazione del debitore in considerazione della rilevante eccedenza del valore dei beni trasferiti al proponente rispetto all'ammontare di quanto necessario per il soddisfacimento dei creditori è manifestamente infondato.

La Corte si è di recente pronunciata in ordine alla tutela del debitore fallito nei confronti di proposte di concordato tali da lederne ingiustificatamente i diritti e nella sostanza qualificabili come abuso dello strumento concordatario censurando l'omologazione della proposta avanzata da un terzo con preferenza di quella, parimenti conveniente per i creditori, presentata dal fallito (sentenza sez. I n. 3327/2010) nonché il trasferimento di beni al proponente per valori notevolmente superiori al fabbisogno concordatario (sentenza sez. I n. 6904/2010).

In particolare, nella seconda pronuncia, che ha enunciato un principio invocabile nella fattispecie, è stato chiarito che *"in presenza di opposizione del fallito - tesa ad evitare che l'accordo tra i creditori ed il terzo o tra il creditore proponente e gli altri creditori finisca per "espropriarlo" dei propri beni in misura sproporzionata rispetto alle obbligazioni contratte - deve essere ispirato ai principi e alle norme che disciplinano il processo di esecuzione forzata - individuale o collettiva - diretti ad impedire "la rottura dell'equilibrio tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente al rispetto dei suoi beni" (Corte eur.*

Vittorio Zanichelli est.



Dir. Uomo, 12/06/2007, Seconda Sezione, Gallucci contro Italia, ricorso n. 10756/02).

Non è possibile sostenere, infatti, - come pure è stato fatto in dottrina - che con il fallimento vengano meno le ragioni legate al divieto di espropriazione senza indennizzo di cui all'art. 42 Cost. - che resterebbe valido per il solo concordato preventivo - e che il venir meno di tale tutela di un diritto fondamentale abbia consentito al legislatore di attribuire il potere di presentare la proposta di concordato anche a soggetti diversi dal fallito.

Invero, non può essere dimenticato l'insegnamento della giurisprudenza CEDU secondo la quale se è vero che il divieto per il fallito di amministrare i suoi beni e di disporne ha lo scopo di soddisfare i creditori del fallimento e l'ingerenza in questione persegue quindi uno scopo legittimo e conforme all'interesse generale, ossia la tutela dei diritti altrui, nondimeno "la misura dell'ingerenza deve assicurare un "giusto equilibrio" tra gli imperativi dell'interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", imponendo l'art. 1 del Protocollo n 1 alla Convenzione EDU (e, prima ancora, l'art. 2740 c.c. letto in correlazione con l'art. 42 Cost.: n.d.r.), l'esistenza di "un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito", pur dovendosi riconoscere al legislatore "un ampio margine di valutazione sia per scegliere le modalità di attuazione che per valutare se le conseguenze trovino giustificazione nell'interesse generale per il raggiungimento dell'obiettivo della legge in questione" (sentenza Chassagnou e altri c. Francia GC, n. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, par. 75, CEDU 1999-3[^], e Immobiliare Saffi c. Italia, par. 49; Corte eur. Dir. Uomo, 12/06/2007, cit.). Le norme che permettono di assicurare la menzionata proporzionalità vanno individuate indubbiamente per l'esecuzione individuale nell'art. 586 c.p.c. - dopo la modifica intervenuta nel 1991 - e, per quella concorsuale, nella L. Fall., art. 108, le quali, consentendo la sospensione della vendita allorquando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, "alla stregua di una valutazione necessariamente combinata - mediante la comparazione del prezzo in concreto realizzato con l'aggiudicazione e quello che, in assenza di condizioni di interferenza illegittima nella sua formazione, sarebbe stato conseguito nel processo liquidatorio così come concretamente adottato e

Vittorio Zanichelli est.



normativamente disciplinato" (Sez. 3[^], Sentenza n. 23799 del 16/11/2007; Sez. 3[^], Sentenza n. 14634 del 23/06/2009)".

Il principio enunciato, pienamente condivisibile, deve tuttavia essere integrato con la precisazione secondo cui al fine di valutare la proporzione tra il sacrificio sopportato dal debitore e l'entità del suo debito non può prescindersi dalla considerazione che la possibilità che la proposta sia presentata da un terzo presuppone l'accettazione del principio che il proponente si prospetti un guadagno dal suo intervento non essendo razionalmente presumibile che chi si accolla l'onere e il rischio dell'esecuzione del concordato agisca per puro spirito di liberalità nei confronti del fallito. Ne consegue che deve ritenersi lecita l'attribuzione di beni di valore ragionevolmente superiore all'ammontare del debito da concordato, essendo tale differenza, nella sostanza, equiparabile alle spese necessarie per l'esecuzione (da considerarsi, come dispone l'art. 504 c.p.c., ai fini della quantificazione del debito che legittima la prosecuzione delle vendite) posto che consente la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti necessari per il soddisfacimento dei creditori.

Vittorio Zanichelli est.


Sulla base di tali principi la decisione impugnata è esente da censure. La Corte d'appello, infatti, con valutazione di merito come tale non censurabile in questa sede essendo stata congruamente motivata con considerazioni relative alla situazione giuridica dei beni e all'andamento degli inutili plurimi tentativi di cessione svoltisi nell'arco di cinque anni, ha stabilito che non vi sono elementi per ritenere che il valore dei beni si discosti dall'importo (800.000 euro) messo a disposizione dal proponente per l'esecuzione della proposta approvata dai creditori, per cui, tenuto conto che un eventuale (e per le ragioni addotte presumibilmente non particolarmente rilevante) maggior valore dei beni sarebbe giustificato dal guadagno che legittimamente compete al proponente, nessuna ingiustificata espropriazione della debitrice è dato rinvenire nel concordato in questione.

Ciò esclude in radice la rilevanza della censura rivolta all'affermazione della Corte d'appello secondo la quale ai fini del giudizio di proporzione tra il sacrificio richiesto al debitore e la necessità di soddisfare i creditori dovrebbe tenersi conto anche del loro interesse alla sollecita definizione della procedura, elemento che se comunque non rileva a fronte di una manifesta sproporzione può essere invece un criterio decisivo a favore



dell'ammissibilità del concordato nelle situazioni di dubbio in ordine ai valori in gioco.

Inammissibile è invece il secondo motivo con il quale si addebita al giudice del merito di non aver dato conto delle obiezioni del curatore che aveva espresso parere negativo in quanto la critica si sostanzia nella non consentita richiesta al giudice di legittimità di operare una diversa valutazione circa la rilevanza degli elementi per il giudizio di merito.

Vittorio Zanicelli est.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi € 2.200, di cui € 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Presidente
Dott. Donato Planteda

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **22 FEB. 2012**



Il Funzionario Giudiziario
Luise **PASSINETTI**